


AUPI
CIMO
DIREL
DIRER
DIRP
DIRPUBBLICA
SAUR
SICUS
SIDAS
SINAFO
SNIAS



CONFEDIR

Roma, 2 novembre 2005

Il Segretario Generale

prot. 1236/05

On. Domenico Benedetti Valentini
Presidente Commissione XI
Lavoro
Camera dei Deputati - ROMA

Oggetto: **Osservazioni e proposte della CONFEDIR in materia di TOTALIZZAZIONI**, con riferimento allo *schema di decreto legislativo n. 548, recante “totalizzazione dei periodi assicurativi in attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera o), della legge 23 agosto 2004, n. 243”*

Gentilissimo Signor Presidente,

lo schema di decreto legislativo indicato in oggetto, approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 ottobre 2005, contiene previsioni migliorative rispetto all'attuale normativa che, di fatto, limita ad una ristretta platea di contribuenti la possibilità di totalizzare i periodi di contribuzione versati nel corso dell'attività lavorativa in diverse gestioni previdenziali obbligatorie. Pur tuttavia, il testo proposto evidenzia ancora alcune problematiche che la CONFEDIR riterrebbe indispensabile affrontare e ridurre, al fine di conseguire gli obiettivi che la legge delega e lo stesso Governo hanno individuato.

La legge delega 243/2004, ravvisando la necessità di ampliare progressivamente le possibilità di sommare i periodi assicurativi ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione, indicava le seguenti linee di intervento:

- estensione della facoltà di totalizzazione anche alle ipotesi in cui il lavoratore maturi i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi;
- consentire l'accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e sia a chi abbia complessivamente maturato almeno 40 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica, prevedendo un requisito minimo presso ogni cassa, gestione o fondo di almeno 5 anni di anzianità contributiva.

Lo schema di decreto, nel recepire le direttive sopra indicate, ha tuttavia introdotto alcune limitazioni, legate principalmente a logiche di contenimento della spesa previdenziale, che in alcuni casi rendono più arduo e meno vantaggioso, rispetto alla normativa attuale, ricorrere all'istituto della totalizzazione. In particolare, sono state rilevate le seguenti criticità:

- **art. 1, comma 1** – L'aumento previsto nel decreto da cinque a sei anni della durata minima dei periodi assicurativi valutabili, se da un lato sembra trovare giustificazione sul piano formale in virtù della presenza nella disposizione di cui all'art. 1, comma 2, lettera o) della legge 243/2004, dell'avverbio "almeno" anteposto a "cinque anni", dall'altro esprime una grave contraddizione con la precedente previsione di carattere generale contenuta nella stessa disposizione di "ampliare" le possibilità di totalizzazione.

La previsione dell'anzidetto limite, infatti, impedisce ai lavoratori in possesso di due o più "spezzoni" contributivi in diverse gestioni di durata inferiore a sei anni (o anche a cinque) – che sommati potrebbero risultare di durata superiore anche al più elevato dei requisiti assicurativi e contributivi previsti nelle varie gestioni – di conseguire il diritto a pensione, finendo in tali casi col dar luogo ad una restrizione, anziché ad un ampliamento delle possibilità di totalizzazione.

Con la previsione in argomento risulta disatteso l'invito rivolto al Legislatore dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 61/1999, ad eliminare la penalizzazione del lavoratore che nell'arco della sua vita lavorativa è stato sottoposto a mobilità tra i vari settori di attività rispetto a chi ha goduto di stabilità.

- **Art. 1, comma 2, lettera a)** – Se non si è in possesso del requisito dei 40 anni di anzianità contributiva, si può optare per la totalizzazione una volta raggiunto il requisito anagrafico dei 65 anni. Tale requisito anagrafico, indistinto per gli uomini e per le donne, risulta peggiorativo per queste ultime, per le quali il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia nell'AGO può avvenire già al compimento dei 60 anni di età.
- **L'art. 4, commi 2 e 3**, dello schema di decreto, stabilisce l'applicazione del sistema di calcolo contributivo sia per i trattamenti liquidati dagli enti previdenziali pubblici, sia da quelli privatizzati. Tale previsione, nella generalità dei casi, determinerebbe un pregiudizio grave per il pensionato. Al riguardo, ferma restando l'applicazione del sistema contributivo da parte degli enti privatizzati, in ragione della loro autonomia normativa, per quanto riguarda gli enti previdenziali pubblici sarebbe opportuno modificare tale norma nel senso di prevedere che ciascuna delle gestioni interessate, nel calcolare il trattamento con il criterio del pro-quota, possa applicare sia il sistema di calcolo contributivo, sia quello retributivo in relazione alla normativa vigente nei diversi periodi assicurativi interessati alla totalizzazione.
- **Art. 4 comma 5** – Certamente illegittima appare la clausola di salvaguardia per gli iscritti alle casse privatizzate che, avendo raggiunto il requisito minimo ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia presso tali enti, sarebbero i soli a poter fruire per tale pensione del sistema di calcolo retributivo, con applicazione del sistema contributivo solo per i periodi perfezionati in altre gestioni. Gli effetti iniqui di tale disposizione potrebbero essere eliminati consentendo l'applicazione della medesima doppia modalità di calcolo a tutti i soggetti che abbiano maturato o maturino una pensione autonoma in qualsiasi altra gestione.

In conclusione, la CONFEDIR auspica che possa realizzarsi una maggiore estensione della facoltà di totalizzazione, comprendendo anche coloro che, sommando i contributi versati nelle diverse gestioni, dovessero conseguire i requisiti (contributivo e anagrafico) per il pensionamento anticipato per anzianità.

Inoltre, al fine di promuovere e consentire una libera circolazione dei lavoratori in ambito europeo, sembrerebbe opportuno il coordinamento delle norme sulla totalizzazione con la normativa in vigore nell'Unione Europea.

RingraziandoLa per l'attenzione concesso, colgo l'occasione per inviare i migliori saluti.

Roberto Confalonieri

